

Interrogazione n. 399

presentata in data 29 luglio 2026

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri

Affidamento, gestione contabile ed effettivo utilizzo di una apparecchiatura TC mobile presso l'AOU delle Marche

a risposta orale

I sottoscritti Consiglieri regionali,

Premesso che:

- in data 17/06/2026 veniva depositata un'istanza di accesso formale agli atti diretta ad ottenere copia:

- 1) degli atti di affidamento dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche relativi alla fornitura a noleggio di una TAC mobile durante il biennio 2025/2026;
- 2) della data di avvio dell'attività della nuova TAC acquisita dalla AOUM con i fondi del PNRR;
- 3) della programmazione effettuata dal Dipartimento di Scienze Radiologiche della stessa AOUM relativamente ai turni di lavoro del personale (dirigenza e comparto) per il periodo di validità della fornitura di cui al punto 1;
- 4) dell'istituto contrattuale del CCNL vigente utilizzato per adempiere alla programmazione di cui al punto 3 relativo al personale della dirigenza e del comparto;

Preso atto:

- degli atti trasmessi;
- degli affidamenti disposti;
- del fabbisogno clinico e delle relazioni dell'attività clinica sull'apparecchiatura TAC mobile in oggetto;
- degli ordini di affidamento, delle decorrenze contrattuali e del collaudo dell'apparecchiatura;
- della Determina del Direttore Generale indicata come base per la copertura della spesa;
- del costo complessivo dell'operazione e del costo per ogni singola prestazione anche in rapporto al rimborso medio del SSN;
- della Relazione sull'utilizzo dell'apparecchiatura TC acquisita in noleggio (periodo di attività: giugno 2025-febbraio 2026);

Ritenuto che:

- la breve durata dei singoli affidamenti diretti appare ingiustificata in relazione ai costi per l'installazione della TAC mobile e alla logistica e questo, di sicuro, ha scoraggiato i fornitori più quotati del mercato alla partecipazione alle singole manifestazioni di interesse così riducendosi con tali modalità la concorrenza del mercato;
- rafforza tale convinzione la stessa relazione sull'utilizzo laddove si evidenzia che: *“La fase iniziale è stata caratterizzata dalla necessità di completare alcuni adeguamenti strutturali, organizzativi e informatici, nonché da interventi manutentivi che ne hanno condizionato la piena operatività.”*;

Ritenuto, altresì, che:

- l'affidamento appare, altresì, ingiustificato dal fatto che, come riferito nella relazione *“L'introduzione della nuova apparecchiatura non è stata accompagnata da un corrispondente incremento delle risorse professionali anche a causa della indisponibilità di figure professionali nelle graduatorie regionali concorsuali.”*;
- addirittura *“Nel periodo considerato l'organico dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica è stato incrementato di una sola unità, entrata in servizio circa quattro mesi dopo l'avvio dell'attività della TC.”*;
- e addirittura *“Non sono stati inoltre assegnati finanziamenti specifici destinati all'attivazione di turnazioni aggiuntive per il personale tecnico o infermieristico.”*;

Considerato che:

- risulta dalla predetta relazione sull'utilizzo dell'apparecchiatura TC acquisita in noleggio (periodo di attività: giugno 2025-febbraio 2026) che *“L'attività è stata svolta sostanzialmente a risorse invariate, mediate una rimodulazione organizzativa interna delle professionalità già disponibili in un contesto reso ulteriormente complesso dalla concomitanza con il periodo estivo e dalla fase di avvio delle nuove tecnologie.”*

Per quanto sopra,

INTERROGANO

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente, per sapere:

- se non si ritenga che l'acquisizione della *“Fornitura di sistema TC su mezzo mobile o container”* sia stata ingiustificata proprio sulla base di quanto rilevato in punto *“risorse professionali”* nella relazione sull'utilizzo;
- chi abbia avanzato la richiesta di noleggio sostitutivo della TAC mobile nel periodo intercorso tra la chiusura della precedente TAC e nelle more dell'entrata in servizio della TAC acquistata con i fondi del PNRR e le ragioni sottostanti la richiesta;
- se siano state verificate e motivate le ragioni cliniche che hanno giustificato il noleggio e considerato che, a quanto è dato sapere, il fabbisogno si è tradotto in soli 7 turni di personale disposti sulla TAC mobile in tre mesi;
- le ragioni sottese alla durata del primo affidamento appena sotto soglia e se tale modalità non possa configurare un artificioso, e come tale illegittimo, frazionamento dell'appalto;
- le ragioni delle incongruenze cronologiche tra date di collaudo (18/04/2025), verbali (28/04/2025) ed emissione degli ordini (06/05/2025);
- se e quali ulteriori rapporti contrattuali siano esistiti, prima e dopo l'affidamento in oggetto, con la ditta Gnodì Service;
- se il Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche abbia espresso un fabbisogno clinico, alla direzione generale, in merito alla disponibilità della macchina per il secondo affidamento per ulteriori due mesi più uno opzionale e nonostante lo scarso utilizzo della stessa nei precedenti tre mesi;
- a che titolo la TAC mobile sia rimasta in azienda dal 22/07/2025 al 18/08/2025 e se in tale periodo la stessa sia stata utilizzata dal Dipartimento di Scienze Radiologiche per eseguire attività clinica;
- quale sia il numero delle prestazioni TAC effettuate dalla TAC mobile rispettivamente nei tre periodi di affidamento e il numero complessivo di prestazioni TAC svolte da tutte le altre apparecchiature TAC a disposizione del Dipartimento di Scienze Radiologiche;

- se il Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche abbia richiesto personale aggiuntivo per rendere l'investimento produttivo e per quali ragioni l'introduzione della nuova apparecchiatura non sia stata accompagnata da un corrispondente incremento delle risorse professionali ed economiche;
- se non si ritenga che la durata dei singoli affidamenti diretti sia stata eccessivamente breve, per i costi e la logistica connessi alla installazione della TAC mobile, tale da "scoraggiare" i fornitori più quotati del mercato alla partecipazione alle singole manifestazioni di interesse, riducendo con tale modalità la concorrenza del mercato;
- se non si ritenga che il disposto noleggio della TAC mobile si sia rivelato un investimento ingiustificato nel merito ed illegittimo nelle modalità di affidamento, anche in rapporto al suo mancato utilizzo ed al costo unitario degli esami prodotti;
- se non si ritenga di richiedere, nella sussistenza dei presupposti, la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti per l'accertamento delle eventuali responsabilità di ordine erariale ed all'Anac.